

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE
DIRIGENTE DELL' AREA VI
PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005**

In data 1 agosto 2006 alle ore 12.15. ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (f.to)

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

Confederazioni Sindacali

Epne	CGIL FP (f.to).....	CGIL(f.to).....
Agenzie Fiscali	CGIL FP...(f.to).....	
Epne	CISL FPS...(f.to).....	CISL.....(f.to).....
Agenzie Fiscali	CISL FPS...(f.to).....	
Epne	UIL PA...(f.to).....	UIL.....(f.to).....
Agenzie Fiscali	UIL PA...(f.to).....	
Epne	CSA ... (f.to).....	CISAL.....(f.to).....
Epne	CIDA FENDEP...(f.to).....	CIDA.....(f.to).....
Agenzie Fiscali	CIDA/UNADIS ... (f.to).....	
Agenzie Fiscali	CONFISAL-UNSA...(f.to)..	CONFISAL.....(f.to).....
Epne	RDB PI...(f.to).....	RDB CUB.....(f.to).
Epne	ANMI INAIL...(f.to).....	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente dell'Area VI per il biennio economico 2004-2005

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
RELATIVO ALL'AREA VI DELLA DIRIGENZA**

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL.....	3
PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA.....		4
Art. 2	Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia	4
Art. 3	Effetti dei nuovi trattamenti economici	5
Art. 4	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia	5
Art. 5	Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia	6
Art. 6	Effetti dei nuovi trattamenti economici	7
Art. 7	Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia	7
Art. 8	Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali.....	8
Art. 9	Clausola speciale.....	9
PARTE II DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.....		10
Art. 10	Incrementi dello stipendio tabellare	10
Art. 11	Effetti dei nuovi stipendi	10
Art. 12	Fondo dell'area dei professionisti	11
Art. 13	Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità.....	11
Art. 14	Fondo dell'area medica.....	12

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, appartenente all'Area VI della dirigenza di cui all'art. 2, sesto alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, dipendente dagli enti e dalle agenzie dei comparti agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. L'ambito contrattuale comprende anche, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1 del predetto CCNQ, i professionisti degli enti pubblici non economici, i quali sono collocati, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, in apposita separata Sezione del presente CCNL.
2. Il presente contratto si articola in due parti: la parte prima contiene le disposizioni applicabili ai dirigenti dell'Area VI; la parte seconda - identificata come "sezione separata" ai sensi dell'art. 3, comma 1 del CCNQ 23 settembre 2004 - contiene le disposizioni applicabili ai soli professionisti degli enti pubblici non economici.
3. Il presente contratto si riferisce al periodo 1 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001.
5. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

PARTE I DISPOSIZIONI PER I DIRIGENTI DELL'AREA

Art. 2

Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell'art. 50 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 48.989,04, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
 - dal 1/1/2004: di € 69,00;
 - dal 1/1/2005: di € 111,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1/1/2005 è rideterminato in € 51.329,04 per 13 mensilità.
3. Ai fini della completa applicazione dell'art. 48, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, la retribuzione di posizione parte fissa ivi definita è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 1/1/2004: in € 32.336,69;
 - dal 1/1/2005: in € 33.633,40.
4. Resta confermata la retribuzione individuale di anzianità nella misura in godimento di ciascun dirigente.
5. Il trattamento economico di cui al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale, negli importi in godimento dai dirigenti in servizio nonché l'indennità di cui alla legge n. 334/1997.

Art. 3
Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto del conferimento di incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 4
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 52 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di prima fascia:
 - 1,36% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,41% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.

2. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 1, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa definita ai sensi dell'art. 2, comma 3.

Art. 5

Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nella misura annua lorda di € 38.296,98, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:
 - dal 1/1/2004: di € 60,00;
 - dal 1/1/2005: di € 81,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1/1/2005 è rideterminato in € 40.129,98 per 13 mensilità.
3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione-parte fissa, definita ai sensi dell'art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 nella misura annua lorda di € 10.339,77, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:
 - dal 1/1/2004: in € 10.859,77;
 - dal 1/1/2005: in € 11.262,77.
4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti e spettanti, nella misura in godimento.
5. Il trattamento economico indicato al presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale, nell'importo in godimento dai dirigenti in servizio.
6. In relazione all'art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, ai vincitori dei concorsi per esami per l'accesso alla qualifica di

dirigente spetta, sino al conferimento del primo incarico, la retribuzione di cui ai commi 2 e 4.

Art. 6

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.
3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del cod. civ. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.
4. All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale, è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art. 7

Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Per gli enti pubblici non economici, il fondo di cui all'art. 59 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi

percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:

- 1,06% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 1,15% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,88% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le risorse di cui al comma 1 concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione – parte fissa di cui all’art. 5, comma 3 e, per la parte residuale, al finanziamento della retribuzione di posizione parte variabile, secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 55 e 56 del CCNL quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nonché della retribuzione di risultato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 58 dello stesso CCNL.
3. Per le agenzie fiscali, il fondo di cui all’art. 59 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo ai dirigenti di seconda fascia:
- 0,74% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,83% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
4. Le risorse di cui al primo e secondo alinea del comma 3, concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione-parte fissa di cui all’art. 5, comma 3.

Art. 8

Retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali

1. Gli enti o agenzie determinano - articolandoli di norma in tre fasce - i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, secondo i criteri di cui all’art. 55 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.

2. In ciascun ente o agenzia, l'individuazione e la graduazione delle retribuzioni di posizione viene operata sulla base delle risorse disponibili ed all'interno dei seguenti parametri:
 - a) il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima attribuite non può comunque essere inferiore ad 1,4 né superiore a 3,5;
 - b) la retribuzione della o delle posizioni intermedie deve essere collocata in modo proporzionato all'interno delle retribuzioni massima e minima, di cui alla lettera precedente.
3. La retribuzione di posizione è definita, per ciascuna funzione dirigenziale, nell'ambito dell'85% delle risorse complessive, entro i seguenti valori annui lordi, a regime, per tredici mensilità: da un minimo di € 11.262,77 che costituisce la parte fissa di cui all'art. 5, comma 3 a un massimo di € 44.832,47.

Art. 9

Clausola speciale

1. Per i dirigenti delle agenzie fiscali, a decorrere dal 31/12/2005 il valore economico del buono pasto di cui all'art. 2 dell'accordo di cui all'art. 77 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 (relativo all'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto dei Ministeri sottoscritto l'8 aprile 1997) è rideterminato in € 7,00.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI
DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Art. 10
Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'area dei professionisti e nell'area medica, come stabiliti rispettivamente dall'art. 102 e dall'art. 108 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

Art. 11
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 10 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 10 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o di fine servizio, del trattamento di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Si conferma quanto previsto dall'art. 98, comma 3 e dall'art. 104, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003

Art. 12

Fondo dell'area dei professionisti

1. Il Fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 101 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all'area dei professionisti:
 - 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,80% a decorrere dal 01/01/2005.
2. Le indennità dei professionisti legali e le indennità professionali dei professionisti di area diversa da quella legale di cui all'art. 101, comma 5 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall'1/1/2004, di un importo annuo lordo pari a € 703,30.

Art. 13

Rideterminazione dei contingenti relativi ai livelli differenziati di professionalità

1. I contingenti di cui all'art. 17, comma 1 del CCNL 10/7/1997, relativi ai livelli di professionalità, sono così rideterminati, con oneri a carico del presente CCNL:
 - a) livello base: 10%;
 - b) primo livello differenziato: 50%;
 - c) secondo livello differenziato: 40%.
2. La ridefinizione dei contingenti dei livelli di professionalità, contrattualmente finanziata, implica lo svolgimento delle procedure di cui all'art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo

2002-2005 e biennio economico 2002-2003 per il conferimento di tutte le posizioni attribuibili nel primo e nel secondo livello.

3. In relazione a quanto previsto al comma 2, gli enti definiscono i criteri e le procedure di cui all'art. 85, comma 4 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL. Qualora non vi provvedano nel termine indicato, in sede di prima applicazione del presente CCNL, le selezioni sono effettuate utilizzando i soli criteri di cui all'art. 85, comma 5, lett. a) e comma 6, lett. a) e b) del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
4. In sede di prima attuazione delle procedure di cui al comma 3, gli enti – con decorrenza 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006 - attribuiscono i nuovi livelli entro un anno dalla sottoscrizione del presente CCNL, previo espletamento delle relative procedure.
5. Il presente articolo sostituisce l'art. 17 del CCNL 10/7/1997, che viene pertanto disapplicato.

Art. 14 **Fondo dell'area medica**

1. Il Fondo dell'area medica di cui all'art. 107 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo all'area medica:
 - 0,95% a decorrere dal 01/01/2004;
 - ulteriore 0,93% a decorrere dal 01/01/2005;
 - ulteriore 0,89% a decorrere dal 31/12/2005.
2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici – nei valori di cui all'art. 107, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - corrisposte a carico del fondo di cui al presente articolo, sono incrementate, a decorrere dall'1/1/2004, di un importo annuo lordo per dodici mensilità pari a € 649,20.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Area	Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 gennaio 2005
MEDICA	II livello - tempo pieno	63,80	92,60
	I livello - tempo pieno	50,50	73,30
	II livello - tempo definito	47,80	69,30
	I livello - tempo definito	36,20	52,50
PROFESSIONISTI	II livello differenziato	66,60	96,70
	I livello differenziato	56,70	80,80
	Livello base	44,50	63,50

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità

Area	Posizione economica	dal 1 gennaio 2004	dal 1 gennaio 2005
MEDICA	II livello - tempo pieno	37.207,21	38.318,41
	I livello - tempo pieno	29.460,88	30.340,48
	II livello - tempo definito	27.862,08	28.693,68
	I livello - tempo definito	21.090,40	21.720,40
PROFESSIONISTI	II livello differenziato	37.945,42	39.105,82
	I livello differenziato	31.742,86	32.712,46
	Livello base	24.945,27	25.707,27